

**REGOLAMENTO (CE) N. 2500/94 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 1994****che determina i quantitativi assegnati agli importatori di giocattoli di cui al codice NC 9503 41 nell'ambito del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 13,visto il regolamento (CE) n. 2247/94 della Commissione, del 15 settembre 1994, recante modalità di gestione del contingente quantitativo supplementare istituito dal regolamento (CE) n. 1921/94 del Consiglio <sup>(2)</sup> in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 2247/94 ha stabilito la parte del contingente in questione riservata agli importatori tradizionali e quella riservata agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'assegnazione dei quantitativi disponibili;

considerando che, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2247/94, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione il numero e il volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute per ciascuna parte del contingente, nonché il volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso di ciascuno degli anni 1991 e 1992 (periodo di riferimento);

considerando che dai dati così comunicati risulta che il volume globale delle domande presentate dagli importatori tradizionali eccede la parte di contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate in media da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in ecu il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che dai dati così comunicati risulta che il volume globale delle domande presentate dagli altri importatori eccede la parte di contingente loro destinata;

che, di conseguenza, le domande devono essere soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, espressi in ecu, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'articolo 2 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di licenza d'importazione presentate dagli importatori tradizionali conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2247/94 e relative ai giocattoli di cui al codice NC 9503 41 sono soddisfatte a concorrenza del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione del 79,759 % alla media delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso degli anni 1991 e 1992.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di un valore superiore a quello richiesto, il valore attribuito è limitato a quello richiesto.

*Articolo 2*

Le domande di licenza d'importazione presentate dagli altri importatori conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2247/94 e relative ai giocattoli di cui al codice NC 9503 41 sono soddisfatte a concorrenza del valore risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione del 60,871 % all'importo richiesto dagli importatori.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 242 del 17. 9. 1994, pag. 2.